

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente il n. 30015 del registro generale affari contenziosi, anno 2021

TRA

residente in R. e ivi elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'Avv. _____, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. _____ del Tribunale Ordinario di Roma, domicilio telematico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

- OPPONENTE -

E

in persona del suo legale rappresentante _____ (in virtù di procura per rogito notaio _____ - doc. 1), con sede in R. Via _____ ed elettivamente domiciliata in Roma _____ presso lo studio degli Avv. ti in Roma presso lo studio degli Avv. ti Fulvio Zardo (C.F. (...)) e Roberta Neri (C.F. (...)) PEC: che la rappresentano e difendono in virtù del mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione e contestuale istanza per la chiamata in garanzia, notificato in data 21.04.2021 alla opposta _____ il Dott. _____ proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo _____ emesso in data 23.03.2021 nel procedimento n. _____, con cui il Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto al Dott. _____ il pagamento della somma di Euro 18.400,00, oltre interessi e spese di procedura, a favore della _____, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, per tutti i motivi suesposti: - In via pregiudiziale e/o preliminare, autorizzarsi la chiamata in garanzia dell'Azienda U.S.L. _____ (Cod. Fisc. e P.I.V.A./ _____), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, _____, per essere dalla predetta azienda manlevato e/o garantito e/ tenuto indenne, in forza dell'obbligo assicurativo anche retroattivo in capo alla stessa imposto dalla [L. n. 24 del 2017](#) e dal CCNL dell'Area Sanità e/o comunque di altre forme di tutela, assistenza, manleva e garanzia che l'Azienda è obbligata ad apprestare, ovvero in subordine ex [artt. 1218](#) c.c. e 1228 c.c. e pertanto, si chiede disporsi, ai sensi dell'[art. 269](#) c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione della predetta azienda nel rispetto dei termini di cui all'[art. 163 bis](#) c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, nonché di rappresentanza, di assistenza e/o di autorizzazione in capo al soggetto che ha sottoscritto la procura alle liti avversaria, con ogni conseguenza di legge, nullità del ricorso monitorio e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la litispendenza ex [art. 39](#) c.p.c. tra la causa d'appello, iscritta al n. _____ della Corte d'Appello Civile di Roma e il procedimento monitorio iscritto al n. RG _____ del Tribunale Civile di Roma, con conseguente illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice funzionalmente incompetente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo in quanto generico e privo della necessaria esposizione di fatto e di diritto a sostegno delle pretese ragioni creditorie ex adverso azionate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda principale monitoria formulata dalla _____ in caso di omesso procedimento di mediazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; - Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di legge, perché il presunto credito ex adverso azionato non è né certo, né liquido, né esigibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, revocare il decreto ingiuntivo in tal sede opposto, in quanto la domanda ex adverso formulata è infondata in fatto ed in diritto, e/o non provata, per tutti i motivi suesposti; - in subordine, se del caso previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda ex adverso formulata, limitare l'eventuale condanna dell'opponente a quanto rigorosamente dovuto, accertato e provato, dichiarando altresì non dovuti gli interessi come ex adverso richiesti e le spese monitorie per difetto di rituale messa in mora e/o diffida, e con contestuale condanna dell'Azienda U.S.L. _____ (Cod. Fisc. e P.I.V.A. _____), in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne il Dott. _____, integralmente ovvero nella misura ritenuta di giustizia, per tutte le somme ingiunte, interessi e spese monitorie e per ogni altra somma che, a qualunque titolo, dovesse essere condannato a corrispondere all'opposta in forza del decreto ingiuntivo opposto e del presente giudizio di opposizione; condannare la _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex [art. 96](#) c.p.c., per i motivi sopra spiegati, al risarcimento del danno quantificato in Euro.5.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese esenti e generali, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA".

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'opposta _____, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via pregiudiziale: rigettare la richiesta di chiamata in causa della A. di _____ per i motivi sopra dedotti; In via P.: concedere la provvisoria esecuzione ex [art. 648](#) c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione; Nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite".

Le parti depositavano le Note di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione del 21.10.2021 ed il Giudice assegnava i termini ex [art. 183](#) co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 30.03.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Alla successiva udienza del 30.03.2022, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23.11.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, alle Note di trattazione di udienza e precisavano le proprie conclusioni. Questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex [art. 190](#) c.p.c.

L'opposizione è infondata per motivi di seguito esposti.

L'opponente ha, in sintesi, dedotto, eccepito e chiesto:

- in via pregiudiziale di essere autorizzato a chiamare in causa la A. dalla quale pretende di essere garantito;
- la nullità del ricorso per difetto della procura alle liti;
- la litispendenza con il giudizio pendente davanti alla Corte di Appello r.g.,
- la nullità del ricorso per genericità della esposizione dei fatti;
- l'improcedibilità per omessa instaurazione della mediazione;
- la mancanza, nel credito azionato con il monitorio, dei requisiti di certezza, determinazione e liquidità;
- l'infondatezza della domanda della clinica;
- la condanna della clinica al risarcimento ex [art. 96](#) c.p.c. quantificato in Euro. 5.000,00.

Tanto premesso, deve rilevarsi in primo luogo che la società opposta ha agito in via monitoria nei confronti del medico azionando una domanda di regresso, sul presupposto dell'avvenuto pagamento, nei confronti della terza comune creditrice, anche della quota del coobbligato solidale.

Dai documenti allegati al ricorso monitorio si evince, infatti, che:

-con sentenza n. , il Tribunale di Roma ha condannato il dott. , in solido con la odierna opposta, al pagamento della somma di Euro 23.000,00 per sorte in favore di , ripartendo nei rapporti interni tra le suddette parti, le responsabilità, ponendo a carico del dott. l'80% ed il restante 20% a carico della struttura (v.si doc 1 all. al ricorso monitorio);

-l'odierna opposta in data 23.12.2020 ha versato a la propria quota di spettanza del 20% per Euro 4.600,00 (v.si doc. 2 del monitorio);

-con pec del 12.01.2021 la odierna opposta ha inoltrato una diffida al dott. (diffida inviata per conoscenza anche al suo avv.to) per ottenere il pagamento della sua quota, pari ad Euro 18.400,00 (v.si doc 3 del monitorio);

-l'odierna opposta, al dichiarato fine di evitare l'esecuzione forzata intimata dal legale della , in data 21.01.21, ha versato a quest'ultima anche la somma di Euro 18.400,00 corrispondente alla quota del coobbligato (doc. 4 del ricorso monitorio);

- con pec del 22.01.2021 la struttura opposta ha comunicato al dott. l'avvenuto pagamento della predetta quota, chiedendogli, al contempo, la restituzione del relativo importo (doc 4 e 5 del ricorso monitorio).

Tali evidenze documentali, rimaste incontrastate nel presente giudizio, sono sufficienti a fondare la richiesta azionata in via monitoria dalla struttura opposta.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'ente ospedaliero per i danni causati al paziente ha natura "contrattuale", sia in relazione ai propri inadempimenti, ai sensi dell'[art. 1218](#) c.c. (ad es. in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere "alberghiero"), sia in relazione al comportamento colposo o doloso dei sanitari di cui si avvale, ai sensi dell'[art. 1228](#) c.c. secondo cui " ... il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro..", ancorché non siano alle sue dipendenze ([Cass. civ. n. 8826/07](#) ; [Cass. civ. 103/99](#)) dovendosi qualificare quali sostituti e/o ausiliari del debitore.

Ciò che rileva, ai fini considerati, è la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio, essendo irrilevante la natura del rapporto sussistente tra ausiliario terzo (medico) e debitore originario (struttura sanitaria pubblica e/o privata).

In altre parole, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo consegue a carico della struttura sanitaria deriva dal principio per cui chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi ("cuius commoda eius et incommoda").

Tale principio rimane superabile solo per l'ipotesi di autonoma ed esorbitante iniziativa del medico, ovvero di fatto lesivo commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee o contrarie ad esse che non possa dirsi in rapporto di "occasionalità necessaria" con l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio cui è adibito e che normalmente segna l'inapplicabilità dell'[art. 1228](#) c.c.

Va, altresì, precisato in quest'ottica come, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, a nulla rileva la distinzione tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, giacché per la sussistenza del rapporto causale in forza del quale sussiste la responsabilità dell'ente è sufficiente la mera "occasionalità necessaria" tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno ([Cass. civ. n. 6756/01](#) ; [Cass. civ. 1682/00](#)).

L'ente risponde, in sostanza, di tutte le ingerenze dannose che al medico e/o altro ausiliario sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.

Tale responsabilità trova fondamento, non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connesso all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ([Cass. civ. 6756/01](#) ; [Cass. civ. 5329/03](#)).

Del pari è irrilevante, per la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria, la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente, laddove la scelta cada comunque su un professionista inserito nella struttura sanitaria (v. [Cass. civ. 1698/06](#) ; [Cass. Civ. 571/05](#) ; [Cass. civ. 13066/04](#)).

Potrà invece escludersi la responsabilità della struttura ospedaliera solo nell'ipotesi in cui il medico di fiducia indicato dal paziente sia estraneo all'organizzazione del debitore, ragion per cui il medesimo dovrà propriamente configurarsi quale mero "cooperatore del creditore", il quale ultimo, fornendo al debitore il mezzo per l'adempimento, dovrà conseguentemente sopportare le conseguenze dannose da tale soggetto causate.

In conclusione, l'errore del medico dà origine ad una "responsabilità solidale" "impropria" della struttura sanitaria e del professionista per il danno cagionato al paziente, nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento.

La nozione di "solidarietà" è fornita dall'[art. 1292](#) del codice civile, ai sensi del quale "... L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri ...". Dunque, ogni creditore (paziente) ha la possibilità di rivolgersi per l'intero a ciascun debitore.

La solidarietà passiva non ha, invece, alcuna influenza nei rapporti interni tra i condebitori solidali, fra i quali, in via generale, l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo, come nel caso di specie, o, in mancanza in parti eguali ([art. 1298](#) e [1299](#) c.c.).

Il titolo, in questo caso, è costituito dalla sentenza di condanna che indica le quote di ripartizione interna di responsabilità tra i due condebitori solidali. Avendo la struttura corrisposto al terzo creditore l'intera somma a questi dovuta, la stessa ha diritto di ripetere dal medico, quale coobligato solidale, l'importo corrispondente alla quota a lui spettante.

Le eccezioni in concreto formulate dall'opponente riguardano, invece, altri aspetti processuali e si presentano in ogni caso infondate in quanto:

a) in ordine all'eccezione "difetto di rappresentanza - difetto di ius postulandi - insufficiente identificazione del soggetto legittimato attivo", la struttura opposta ha depositato sia il certificato della Prefettura di Roma, che chiarisce i dubbi dell'opponente sulla natura giuridica della opposta e sulla sua identificazione (doc. 2), sia la procura notarile (doc. 1) di questa a favore di _____, soggetto che ha sottoscritto, per la clinica, la procura alle liti del ricorso monitorio e del giudizio di opposizione; dal documento allegato come n. 2 della comparsa della struttura, risulta, inoltre l'attestazione dell'Ufficio del Registro delle persone giuridiche che la _____ è ente iscritto in detto registro al n. _____, ha sede in R. Via _____ e ha come legale rappresentante _____ ;

b) in ordine all'eccezione di litispendenza, deve osservarsi come non vi sia identità di petitum e di causa petendi tra il ricorso per decreto ingiuntivo ed il giudizio che pende in Corte di Appello. Nel primo, la domanda ha ad oggetto una pronuncia di condanna al pagamento di una somma per quanto pagato in eccedenza da un condebitore solidale rispetto all'altro, sul presupposto dell'avvenuto pagamento, per l'intero, fatto al comune creditore in esecuzione della sentenza del Tribunale dove tale diritto è stato accertato.

Nel giudizio di appello, e prima ancora, nel giudizio di primo grado sfociato nella sentenza di condanna, la domanda principale verte sulla richiesta risarcitoria della ex paziente verso la struttura e verso il sanitario, nonché sulla domanda della struttura di accertamento (in caso di accoglimento della domanda principale), delle responsabilità dei singoli convenuti e del suo diritto di rivalsa verso il sanitario.

Oggetto del procedimento monitorio, dunque, è la domanda ex [art. 1299](#) c.c. che si fonda solo sul pagamento da parte di un coobligato solidale, in virtù di un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di primo grado e sull'avvenuto pagamento dell'intero di parte dell'altro coobligato e non involge un riesame delle domande del giudizio principale, compresa l'eventuale domanda di rivalsa o manleva da parte della struttura;

c) in relazione all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, la stessa riguarda la causa promossa dalla paziente avente ad oggetto il risarcimento da responsabilità medica (fattispecie in cui la mediazione è obbligatoria) e non certo l'azione di regresso per la quale detta condizione di procedibilità non è prevista dal legislatore.

d) l'eccezione mancanza della messa in mora dei "requisiti formali e sostanziali richieste dal codice civile e dagli usi", risulta infondata, in quanto formulata in modo del tutto generico e non rinvenendosi alcuna specifica prescrizione normativa in tal senso, così come quella della mancata concessione di un termine di 15 giorni (peraltro abbondantemente trascorso dal primo invito rivolto al _____ per adempiere la sua quota con pec del 12.1.2021 versata in atti);

e) l'eccezione difetto dei requisiti di certezza, liquidità e determinatezza del credito appare infondata, poichè il credito azionato dalla struttura si fonda sull'avvenuto pagamento di quanto liquidato da una sentenza esecutiva, e l'importo dovuto dai singoli condebitori risulta determinato sia in relazione all'importo complessivamente liquidato al paziente sia in relazione alle singole quote di responsabilità specificate nella sentenza stessa, oltre che sulla prova (con la quietanza in atti) dell'avvenuto saldo dell'intero debito da parte della struttura (con la specificazione che, laddove, ovviamente, la sentenza di primo grado dovesse essere riformata con esclusione della responsabilità del sanitario, quest'ultimo avrà diritto di ripetere quanto corrisposto dalla struttura).

Per queste ragioni, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite, in base al principio di causalità di cui all'[art. 91](#) c.p.c. seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del [D.M. n. 55 del 2014](#) e succ., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione tredicesima civile, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l'opposizione.

2) Condanna il dott. _____ alla rifusione delle spese di lite in favore della struttura opposta, spese che si liquidano nella somma complessiva di Euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2025.